



COMUNE DI SAN GINESIO

(PROVINCIA DI MACERATA)

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA - URBANISTICA

N.70 del Reg. Data 10-03-2021

Oggetto: EMERGENZA SISMA 2016 - SOSPENSIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE

L'anno duemilaventuno, il giorno dieci del mese di marzo, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolar modo gli artt. 107 e 109;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

PREMESSO

- che nelle date 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria sono state colpite da violenti eventi sismici;
- che il Consiglio dei Ministri con propria Delibera del 25 Agosto 2016 ha dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 1 bis, della legge 225/1992 e s.m.i., fino al 180° giorno dalla data del provvedimento;
- che numerose famiglie vedevano la propria abitazione distrutta in tutto o in parte oppure sgomberata a seguito dell'evento emergenziale;

ATTESO

- che con l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 388 del 26 Agosto 2016, all' art. 3, comma 1, è stata prevista l'assegnazione di contributi per l'autonoma sistemazione nei confronti delle famiglie la cui abitazione sia stata distrutta in tutto o in parte, oppure sia stata sgomberata a seguito degli eventi sismici;

-che i benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza;

RICHIAMATA

L'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 614 del 12 Novembre 2019 con la quale vengono disposti ulteriori interventi di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, ai sensi della quale i nuclei familiari beneficiari del contributo per l'autonoma sistemazione (C.A.S.), presentano ai comuni interessati una dichiarazione, riguardante tutti i componenti del nucleo familiare e sottoscritta dai medesimi, in cui attestano la permanenza dei requisiti per la percezione del C.A.S..

CONSIDERATO

-che il termine di presentazione ultimo di tale dichiarazione, a seguito dell'adozione dell'OCDPC n. 650/20, è di 180 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza, pertanto verrebbe a coincidere con il **17/05/2020**, ma avendo lo stesso natura ordinatoria e non perentoria, anche le istanze pervenute successivamente a tale data, sono state acquisite, prese in carico e valutate singolarmente dal Comune di San Ginesio, per accertarne a seguito di istruttoria la permanenza dei requisiti e le ragioni della presentazione tardiva della domanda;

-che di tutti i soggetti che hanno presentato la dichiarazione oltre il 17/05/2020, ma entro il 14/07/2020, sono stati riammessi alla percezione del contributo tranne n. 1 soggetto;

- che per detto n. 1 soggetto, di cui non si riportano i dati personali in ottemperanza alla normativa sulla privacy ma secretati agli atti della presente determina, la pratica necessitava di ulteriore istruttoria;

PRESO atto, inoltre:

-che lo stesso Ufficio Speciale Ricostruzione Marche, nella comunicazione avente oggetto *“richiesta di valutazione preventiva del livello operativo-richiesta di chiarimenti e/o integrazioni”*, faceva presente che *...”da una prima analisi della documentazione*

fotografica trasmessa, sono emersi dubbi in merito all'utilizzo e all'agibilità dell'edificio al momento del sisma", rilevata da questo Ente con nota prot. n. 11688/2019;

- che a seguito di detta comunicazione l'Ufficio Tecnico del Comune di San Ginesio inoltrava richiesta di chiarimenti e integrazioni documentali (documentazione fotografica e planimetrica), nota prot. n. 12092/19, a cui il beneficiario suddetto non ha mai provveduto in alcun modo;

- che l'Ufficio Speciale Ricostruzione in data 06/10/2020 formulava, " ex art. 10 bis L. 241/1990 comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza" con la quale il suddetto ufficio si apprestava ad adottare un provvedimento di valutazione non favorevole in ordine alla determinazione del livello operativo per l'immobile di proprietà del beneficiario, rilevata da questo ente alla nota prot. n. 11660/2020;

-che ad oggi la pratica in questione risulta **eliminata** dal portale *sismapp.regione.marche.it*;

RILEVATO

-che, sulla base di tutto quanto sopra riportato, si ritiene opportuno lasciare sospeso alla data del 31/03/2020, che tra l'altro risulta corrispondere all'ultimo pagamento effettuato, prima di accertare la mancata e poi successiva tardiva presentazione della dichiarazione ai sensi dell' art. 1, comma 1, dell'OCDPC n. 614/2019, per poter procedere ad ulteriori e necessari accertamenti;

-che, in attesa dell'esito dei suddetti accertamenti, si ritiene pertanto opportuno mantenere sospeso in via cautelare la corresponsione del C.A.S. nei confronti del soggetto coinvolto, dando atto che qualora all'esito di suddetti successivi accertamenti risulti sussistere in capo al richiedente il diritto alla percezione del contributo, questo verrà corrisposto nuovamente e in forma retroattiva per il periodo di sospensione;

DETERMINA

- 1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di continuare per le motivazioni tutte riportate in premessa, con la sospensione del contributo in via cautelare per il beneficiario nei cui confronti verranno effettuati ulteriori accertamenti;
- 3) Di comunicare personalmente il presente atto al beneficiario interessato alla sospensione;

- 4) Che nei confronti del beneficiario per il quale si sospende il contributo, il presente atto vale anche quale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i., avvertendo che il sottoscritto è il Responsabile del Procedimento cui il destinatario interessato potrà rivolgersi negli orari e giorni di apertura al pubblico per esercitare il diritto di accesso e al quale potranno presentare memorie scritte e documenti entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica della presente determinazione;
- 5) Che avverso il presente atto, in applicazione del D.lgs 9 luglio 2010, n. 104, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Marche entro 60 giorni dalla data di notifica o della piena conoscenza del presente provvedimento, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica o della piena conoscenza del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- 6) Di trasmettere il presente atto all'ufficio ragioneria per il seguito di competenza.

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to -----

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Lì

f.to Del Bello Giulio

N. reg.

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 19-03-2021

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all'originale.

Lì 19-03-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MARCELLI SERGIO
